



Comune di Monfalcone

Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Area 4 – Servizi ai cittadini

Suap e Commercio – Gestioni associate

Via F.lli Rosselli n. 17
34074 Monfalcone GO
tel. 0481 494570 fax 0481 494552
e-mail: suap-commercio@comune.monfalcone.go.it
indirizzo pec: **comune.monfalcone@certgov.fvg.it**
c. f. e p. iva 00123030314

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE

IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 SERVIZI AI CITTADINI SERVIZIO SUAP E COMMERCIO – GESTIONI ASSOCIATE

**Visto il “Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a sostegno delle micro imprese dell’artigianato”
approvato dal Consiglio Comunale il 28/04/2016 atto n. 7/35
come successivamente modificato dal Consiglio Comunale il 19/07/2016 atto n. 65**

Vista la determinazione dirigenziale n. 1221 del 21/07/2016

Rende noto l’emissione del presente bando

1. PREMESSA

- 1.** Il Consiglio Comunale ha stanziato, in sede di assestamento del bilancio per l’esercizio finanziario 2015, l’importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per l’assegnazione di contributi alle micro imprese dell’artigianato.
- 2.** Con deliberazione approvata durante la seduta del 28/04/2016, e successiva deliberazione del 19/07/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il vigente **“Regolamento comunale per la concessione di contributi economici a sostegno delle micro imprese dell’artigianato.”**
- 3.** Per quanto previsto dal citato Regolamento con il presente bando vengono determinate le condizioni di partecipazione e ammissione a detto contributo.

2. STANZIAMENTO

- 1.** L’importo totale da destinare ai contributi di cui al presente bando è pari a € 200.000,00 (duecentomila/00) e costituisce il limite massimo erogabile.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono presentare domanda di ammissione al contributo previsto:

- le imprese artigiane **del settore non alimentare** con la configurazione giuridica di impresa individuale artigiana o società artigiana come prevista dall'art. 10 della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12 (nota 1);
- le imprese di cui al punto che precede che rientrano nei limiti dimensionali della "**micro impresa**" così come definita all'art. 2 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 2);
- le imprese di cui ai punti che precedono che sono in regola con i requisiti stabiliti dal Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti "*de minimis*".

Condizione indispensabile ai fini dell'ammissione al contributo è che alla data di presentazione della domanda, i richiedenti siano iscritti al Registro delle Imprese, anche come impresa inattiva.

2. La concessione del contributo è riservata alle categorie imprenditoriali indicate al comma che precede, i cui titolari intendano avviare iniziative imprenditoriali o siano già operanti nell'ambito territoriale di cui al successivo punto 4 comma 1 del presente bando. Per avvio di attività si intende anche il subingresso in attività esistenti.

4. AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente bando le imprese indicate ai punti che precedono, che hanno o avranno sede operativa nell'area del centro cittadino delimitata dalle vie: Piazza Repubblica, Corso del Popolo, Viale San Marco fino all'incrocio con Via Bixio, Via Bixio, Via Garibaldi nel tratto da Via Bixio fino alla Piazza Dante, Piazza Dante, Via Roma, Via Oberdan, Piazza Cavour, Via Plinio e Via San Francesco, nel tratto da Via Plinio a Piazza della Repubblica.

Potranno fare richiesta gli interessati le cui attività sono o saranno insediate all'interno dell'area indicata ed in ambedue i fronti delle vie indicate, entro il termine indicato al successivo punto 8. Potranno altresì presentare richiesta i soggetti le cui attività artigianali hanno o avranno, sulle strade delimitanti l'area di intervento, le vetrine e/o i lati di esposizione al pubblico, pur avendo la sede operativa con numero civico su via laterale non ricompresa nell'ambito d'intervento.

L'insediamento di nuove attività è comunque subordinato al rispetto delle norme urbanistiche ed ambientali vigenti.

5. MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI - GRADUATORIA

1. Ai fini dell'ammissione e successiva erogazione dei contributi sarà redatta graduatoria delle domande pervenute ed in regola con le condizioni previste dal regolamento citato al precedente punto 1.2 e dal presente bando, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

a) sarà data priorità in graduatoria alle imprese che intendono iniziare o implementare le seguenti attività artigianali, secondo l'ordine di seguito indicato:

a1) artigianato elettronico;

a2) riparatori di bici e motocicli;
a3) settore artistico (lavoro del cuoio, ceramica);
a4) corniciai;
a5) lavori di orologeria, oreficerie e articoli preziosi;
a6) calzolai;
a7) tipografia, progettazione grafica, studi fotografici;
a8) lavori di arredo del legno, piccola falegnameria;
a9) sartoria;
a10) acconciatori;
a11) altre attività artigianali compatibili per aspetti urbanistici ed ambientali con l'area di insediamento;

b) in caso di domande concorrenti per le medesime attività indicate al punto che precede, sarà data priorità all'attività che intende insediarsi o implementare l'attività esistente nella zona pedonale all'interno della zona urbanistica del Piano Regolatore Comunale Generale denominata Zona A3 "Centro storico";

c) in caso di più domande concorrenti per le medesime attività, nell'ambito indicato al punto che precede o nella restante zona urbanistica prevista per la concessione di contributi, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano più richiedenti aventi tale requisito, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età;

d) in caso di più domande concorrenti per le attività di cui al punto a11), sarà data priorità all'attività che intende insediarsi o implementare l'attività esistente nella zona pedonale all'interno della zona urbanistica del Piano Regolatore Comunale Generale denominata Zona A3 "Centro storico". In caso di più domande concorrenti per tali attività, nella medesima zona di intervento, sarà data priorità alle domande pervenute dalle imprese il cui titolare o legale rappresentante abbia età anagrafica inferiore a quaranta anni, alla data di presentazione della domanda. Qualora vi siano più richiedenti aventi tale requisito, sarà data precedenza al richiedente avente la minore età.

6. TIPOLOGIA DI SPESE FINANZIABILI

1. Il contributo comunale è finalizzato all'acquisizione di beni strumentali d'investimento, caratterizzati da impianti, attrezzature, tecnologie, macchinari, arredi, da destinare esclusivamente all'avvio di nuove attività o alla razionalizzazione e/o al potenziamento di quelle esistenti.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni usati purché per gli stessi sia stata emessa fattura di vendita e siano stati acquistati dal soggetto richiedente entro i 90 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di finanziamento.

Possono essere ammessi a contributo anche i beni acquistati con il contratto di leasing, purché stipulato da non più di dodici mesi antecedenti la data di presentazione della richiesta. Il canone del contratto di leasing potrà essere ammesso a contributo per il periodo di tre anni.

Possono infine essere ammesse al finanziamento anche le spese per interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, al risparmio energetico e all'insonorizzazione dello stabile, comprese le spese per le verifiche tecniche (progettazione, direzione, contabilità lavori e coordinamento sicurezza). Tali spese potranno essere ammesse a contributo anche qualora il locale non sia di proprietà dell'imprenditore richiedente, fatto salvo il nulla osta all'esecuzione degli interventi da parte del proprietario del locale.

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando, come disciplinato al successivo art. 8.

2. Per le nuove imprese sono ammesse al finanziamento anche le spese per atti notarili connesse alla costituzione della nuova impresa.

3. Non sono ammesse a finanziamento:

- le spese di ordinaria manutenzione;

- le spese fatturate dagli amministratori o soci dell'impresa richiedente, da coniugi, parenti o affini entro il terzo grado degli stessi o da imprese associate o collegate nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice civile e di cui all'articolo 3 dell'allegato 1 del Regolamento UE 651 del 17/06/2014 (nota 3).

7. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo comunale consiste in una somma di denaro e viene concesso a valere su fondi in conto capitale all'imprenditore.

2. L'entità del contributo assegnabile è pari all'80% dell'ammontare delle spese finanziabili e ammesse, al netto dell'Iva.

3. Potranno essere ammesse a contributo le domande per iniziative aventi un importo minimo di spesa pari a € 3.000,00 IVA esclusa, e fino ad un massimo di € 25.000,00 IVA esclusa, per soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto contenuto nel presente bando.

4. L'importo del contributo sarà assegnabile, nel rispetto del precedente comma 2, sulla base della graduatoria di cui al precedente punto 5, fino alla concorrenza della disponibilità del fondo indicata al precedente punto 2.

8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. I soggetti interessati a ottenere il contributo dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità indicate di seguito.

2. La domanda di contributo, con marca da bollo da € 16.00, sottoscritta dall'avente o dagli aventi diritto, ai sensi del precedente punto 3 del presente bando, deve essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo "*domanda per contributo a sostegno delle micro imprese dell'artigianato*", allegato al presente bando, pena l'esclusione. Alla domanda andrà allegata, pena l'esclusione, fotocopia di un documento di identità in corso di validità, qualora la stessa non venga spedita tramite posta elettronica certificata con apposizione di firma digitale. Costituirà causa di irricevibilità della domanda la mancanza di firma della stessa.

3. Alla domanda di partecipazione dovrà essere **allegata una relazione tecnico-economica illustrativa relativa sia all'impresa sia all'iniziativa** per la quale si chiede il contributo, con l'indicazione delle modalità di finanziamento del progetto, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell'impresa.

La relazione dovrà contenere inoltre l'elenco delle spese per gli investimenti di cui si chiede finanziamento. Tutte le spese dovranno essere indicate al netto dell'I.V.A. e di qualsiasi onere accessorio.

4. La mancata allegazione della relazione di cui al precedente punto 3 comporterà l'irricevibilità della domanda di contributo.

Il modulo di domanda sarà disponibile:

- Sul Sito Internet del Comune (www.comune.monfalcone.go.it /COMUNE AMICO Servizi online/ Modulistica on line/SUAP e Commercio);
- Presso l'Ufficio SUAP e Commercio in via F.lli Rosselli n.17, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.45 – giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00);
- Presso l'URP del Comune di Monfalcone, in via Sant'Ambrogio n. 12, negli orari di apertura al pubblico (lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30 – martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00).

3. Gli interessati dovranno far pervenire le domande al Comune di Monfalcone dal giorno di pubblicazione del presente bando sul sito del Comune e fino alle ore 24.00 del giorno 9 settembre 2016, secondo una delle seguenti modalità:

- **consegna diretta a mano**, esclusivamente all'ufficio Protocollo del Comune in via S. Ambrogio n. 62 nei seguenti orari: lunedì dalle 09.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.45, martedì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00, mercoledì dalle 09.00 alle 13.00;
- **mediante servizio postale o a mezzo agenzia di recapito autorizzata, esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R.** In tale caso farà fede la data del timbro postale di spedizione dell'ufficio postale accettante. In ogni caso le domande dovranno pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune entro i successivi 15 giorni dalla data di scadenza del bando, pena l'esclusione della richiesta.
- **mediante posta elettronica certificata all'indirizzo:** comune.monfalcone@certgov.fvg.it allegando il modulo di domanda di concessione del contributo debitamente compilato, completo di tutti gli allegati e firmato digitalmente (farà fede la data e l'ora di ricevimento della mail da parte del sistema).

Il recapito della richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, l'istanza non giunga a destinazione entro il termine previsto.

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dei concorrenti oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambio di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabile a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

4. In ogni caso il Servizio Suap e Commercio si riserva di richiedere integrazioni o documentazione probatoria o comunque ritenuta utile per l'approvazione definitiva delle domande ammissibili a contributo. La mancata trasmissione della documentazione richiesta entro i termini indicati nella richiesta stessa, comporterà l'esclusione della domanda di partecipazione.

9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE PERVENUTE, AMMISSIONE ALLA GRADUATORIA, PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. Delle domande di contributo pervenute sarà verificata la regolarità formale, ed eventualmente potranno essere richiesti elementi integrativi, qualora le stesse non vengano considerate irricevibili in quanto mancanti della documentazione indicata al precedente punto 8.

2. Le domande formalmente corrette, saranno oggetto di istruttoria al fine di verificare la corrispondenza delle stesse con i requisiti previsti dal regolamento per la concessione di contributi di cui al presente bando. Il Servizio SUAP e Commercio si riserva di chiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o illustrativa.

3. Verrà quindi redatta la graduatoria delle domande ammesse a contributo, per i progetti per i quali si intendono sostenere le spese finanziabili secondo quanto previsto al precedente punto 6, da realizzarsi nell'ambito territoriale di cui al precedente punto 4, secondo la priorità di cui al precedente punto 5.

4. Saranno ammesse a contributo le spese secondo l'entità indicata al precedente punto 7.

5. La graduatoria sarà redatta entro il termine di 90 giorni dalla data di chiusura del presente bando; la stessa evidenzierà i richiedenti ammessi a contributo, e nel limite delle risorse di cui al precedente punto 2, quelli assegnatari del contributo stesso.

La graduatoria sarà approvata con una determinazione dirigenziale e del suo contenuto sarà data comunicazione agli aventi diritto.

6. I richiedenti ammessi a contributo ma non assegnatari dello stesso, potranno beneficiare del contributo qualora i richiedenti assegnatari perdessero tale diritto.

10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La liquidazione del contributo sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta realizzazione dell'intervento, da presentarsi a cura del titolare o legale rappresentante dell'impresa richiedente, **entro il termine di 180 giorni** dalla data di notifica dell'assegnazione del contributo.

2. Ai fini della liquidazione dei contributi concessi, l'impresa dovrà trasmettere la seguente documentazione in originale o copia conforme all'originale:

a) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 445 del 28.12.2000) con la quale il titolare/legale rappresentante attesta:

- il rispetto dei requisiti previsti dalle norme comunitarie in materia di "aiuti de minimis" di cui Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento degli aiuti "de minimis";
- che l'impresa è in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- che l'impresa applica nei confronti dei suoi dipendenti e/o collaboratori e/o soci, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative nella categoria di appartenenza, nonché di ogni altra disposizione di legge in materia assistenziale e previdenziale;
- che l'impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione, né ci sono in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Rendiconto contabile, reso nella forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, articolato secondo le voci di spesa previste nella relazione iniziale e riportante l'attestazione che le spese riguardano effettivamente ed unicamente quelle contenute nella domanda di contributo e che i titoli di spesa indicati nel rendiconto sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati.

Il rendiconto dovrà essere corredato dalle fatture dei beni acquisiti, debitamente quietanziate o con atto liberatorio delle medesime rilasciato dal venditore.

Qualora siano inserite le spese per l'acquisto di beni usati, il rendiconto deve essere corredato anche dai seguenti documenti:

- fattura di vendita attestante l'acquisto del bene, con data non antecedente ai novanta giorni precedenti la domanda di contributo;
- dichiarazione del venditore attestante che il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato e che è inferiore al costo di materiale simile nuovo di fabbrica;
- dichiarazione del venditore che attesti l'origine esatta del bene, che lo stesso non ha mai beneficiato di contributi pubblici e che le caratteristiche tecniche del materiale usato sono idonee ed adeguate alle esigenze e sono conformi alle norme vigenti.

Qualora siano inserite le spese per l'acquisto di beni con contratto finanziario di leasing, il rendiconto deve essere corredato anche dai seguenti documenti:

- documentazione attestante l'avvenuta stipula del contratto di locazione finanziaria, con data non antecedente ai dodici mesi precedenti la domanda di contributo.

c) Dichiarazione di impegno che i beni oggetto del beneficio sono vincolati all'esercizio dell'attività oggetto del contributo, per almeno tre anni dalla data della comunicazione di assegnazione del contributo.

3. Le nuove imprese dovranno aver avviato l'attività, dandone dimostrazione documentale, da allegarsi alla comunicazione di cui al precedente punto 1.

4. Il contributo agli aventi diritto sarà erogato entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione e degli allegati indicati ai punti che precedono, con la modalità indicate al successivo punto 5.

5. Qualora l'importo del contributo assegnato superasse l'importo di € 5.000,00, la parte di finanziamento eccedente tale cifra, e fino all'importo di € 15.000,00, sarà liquidata dopo sei mesi dalla prima liquidazione, a titolo di garanzia del mantenimento dell'attività di impresa e della destinazione dei beni allo scopo previsto. Il finanziamento eccedente l'importo di € 15.000,00 sarà liquidato dopo dodici mesi dalla prima liquidazione.

6. Il contributo spettante verrà erogato esclusivamente mediante bonifico bancario.

7. Il nominativo del richiedente beneficiario e l'entità del contributo erogato, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune, per quanto previsto dal D. Lgs 14/03/2013 n. 33, in merito ai benefici economici erogati.

11. VERIFICHE E CONTROLLI - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di contributo ed in quella di eventuale rendicontazione hanno valore di "*dichiarazioni sostitutive di certificazione*" ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e di "*dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà*" ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000.

L'Amministrazione Comunale si riserva di sottoporre i dati dichiarati e contenuti nella domanda di concessione del contributo ed in quella di eventuale rendicontazione a verifiche a campione, relativamente alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000.

In particolare, per quanto attiene alle dichiarazioni concernenti gli aiuti "de minimis", l'Amministrazione Comunale potrà richiedere l'accesso alle scritture contabili e bilanci della PMI.

2) Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non sussistenti, verrà disposta l'immediata revoca del contributo assegnato.

3) La revoca del contributo verrà disposta altresì:

- qualora in fase di presentazione del rendiconto il progetto realizzato risulti difforme da quello presentato in sede di domanda di contributo;

- qualora non venga realizzato l'intervento previsto nel termine di 180 giorni dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.

4) Viene disposta la decadenza dal contributo qualora l'attività dell'impresa venga a cessare entro i 3 tre anni dalla data di assegnazione del beneficio, o gli investimenti ammessi a finanziamento vengano alienati o distolti dall'uso prima che sia trascorso il predetto termine. In tal caso sarà disposto il recupero delle somme erogate e delle relative spese.

Non costituisce cessazione dell'attività, la cessione della stessa ai sensi dell'art. 10 c. 3 (nota 1) della legge regionale 22 aprile 2002 n. 12.

12. DISPOSIZIONI FINALI – RIFERIMENTI NORMATIVI – TRASPARENZA - PRIVACY

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 (e s.m.i.).

2. I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla Privacy (Decreto Legislativo n. 196/2003).

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti per il seguito di cui al presente bando sarà effettuato secondo i principi del D. Lgs. 196/2003. Ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto si informa che:

1. Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda sarà effettuato solamente in relazione all'evasione della pratica per la quale sono stati forniti;
2. i dati saranno trattati utilizzando supporti sia cartacei che informatici;
3. i dati potranno essere comunicati a terzi solo se ciò sia stabilito da norme di Legge o regolamentari;
4. Il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario al fine dello svolgimento della procedura di cui al presente bando;
5. I dati personali acquisiti possono essere comunicati ad altri Enti Pubblici, nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 196/2003;
6. Il titolare del trattamento è il Comune di Monfalcone;
7. Il responsabile del trattamento è il Dirigente dell'Area 4 Servizi ai Cittadini, dott. Walter Milocchi;
8. Al Responsabile del trattamento ci si potrà rivolgere per far valere i propri diritti come previsto dagli artt. 7,8 e 9 del Decreto Legislativo 196/2003.

3. Si informa altresì che l'erogazione dei contributi di cui al presente bando è soggetta alle norme previste dal **D.Lgs 14/03/2013 n. 33** e più specificatamente al disposto dell'art. 26 dello stesso che disciplina l'obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e che conseguentemente le somme erogate ed i nominativi dei beneficiari saranno inseriti nell'Albo dei beneficiari pubblicato nel sito del Comune di Monfalcone nella sezione "Amministrazione trasparente".

Informazioni:

Gli interessati potranno richiedere eventuali informazioni relativamente al presente bando presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (Suap) Via F.lli Rosselli n. 17 nei seguenti orari:

lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.45

giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00

martedì chiuso

Responsabile del procedimento - Dirigente dell'Area 4 - Servizi ai Cittadini Suap e Commercio – Gestione associate: dott. Walter Milocchi;

Responsabile dell'istruttoria e del Servizio Suap e Commercio – Gestioni Associate: Tiziana Spigarolo: 0481 494570 – 494572 – 0481 494573

nota 1

Art. 10 Legge regionale 22 aprile 2002 n. 12

(Società artigiana)

1. È artigiana la società avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita:

a) in forma di società cooperativa, di piccola società cooperativa, di società in nome collettivo, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8;

b) in forma di società in accomandita semplice, a condizione che ciascun socio accomandatario possieda i requisiti indicati all'articolo 8 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio accomandatario di altra società in accomandita semplice;

c) in forma di società a responsabilità limitata con un unico socio, a condizione che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati all'articolo 8.

2. Ha inoltre diritto al riconoscimento della qualifica artigiana l'impresa avente i requisiti indicati agli articoli 9 e 11 e costituita in forma di società a responsabilità limitata con pluralità di soci a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, possieda i requisiti indicati all'articolo 8, che i soci artigiani detengano la maggioranza negli organi deliberanti e che le quote possedute da detti soci costituiscano la maggioranza del capitale sociale.

3. In caso di trasferimento per atto tra vivi delle società di cui ai commi 1 e 2, le medesime mantengono la qualifica artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

nota 2

Stralcio da allegato I del Regolamento UE n. 651/2014 della commissione del 17/06/2014

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle **microimprese**, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

nota 3

CODICE CIVILE ARTICOLO N.2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

[II]. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

[III]. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Allegato 1

Regolamento UE 651 del 17/06/2014

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «**imprese associate**» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
- b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
- c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
- d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «**imprese collegate**» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.